



PROVINCIA DI SAVONA

Via Sormano, 12 - 17100 SAVONA
Telefono 019/83131 – Fax 019/8313269
Internet: www.provincia.savona.it
Pec: protocollo@pec.provincia.savona.it

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

***AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTALE
NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO DELLE SANZIONI PER
VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA COMMESSE DA CITTADINI
ITALIANI E/O STRANIERI - LOTTO N. 2***

CIG 9022966318

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto dell'appalto e importo

Art. 2 – Descrizione del servizio

Art. 3 – Ufficio operativo e di deposito

Art. 4 – Durata del servizio

TITOLO II – DISPOSIZIONI SPECIALI E NORME GENERALI

Art. 5 – Cauzione provvisoria

Art. 6 – Cauzione definitiva

Art. 7 – Vigilanza e controllo

Art. 8 – Responsabile del procedimento e per l'esecuzione del contratto

Art. 9 – Modifiche del contratto e spese contrattuali

Art. 10 – Obblighi a carico dell'aggiudicatario

Art. 11 – Osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza

Art. 12 – Danni e responsabilità

Art. 13 – Richiami e diffide e contestazioni in corso di esecuzione

Art. 14 – Inadempienze e penalità

Art. 15 – Sospensione dei pagamenti

Art. 16 – Risoluzione di diritto del contratto

Art. 17 – Prestazioni accessorie o integrazioni dell'incarico

Art. 18 – Recesso

Art. 19 – Subappalto

Art. 20 – Fatturazione e pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 21 – Foro competente

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

Art. 23 – Norme di rinvio

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di notificazione nel territorio italiano ed all'estero delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni alle norme del Codice della Strada commesse da veicoli e/o cittadini italiani e stranieri, così come di seguito sommariamente indicato e meglio dettagliato all'articolo 2:

- servizio di ritiro presso la sede operativa del gestore del ciclo sanzionatorio e successivo recapito/notificazione delle sanzioni amministrative per violazione al C.d.S. al trasgressore ed all'obbligato in solido;
- redazione di appositi rendiconti da trasmettere alla S.A. (CAN e CAD);

Sono ammessi alla partecipazione, oltre al gestore del servizio di notificazione universale Poste Italiane, gli operatori postali dotati di almeno una delle Licenze Individuali Speciali:

- A1 (licenza notifica atti giudiziari e contravvenzioni sul territorio nazionale);
- B1 (licenza notifica contravvenzioni sul territorio nazionale).

Per il periodo contrattuale indicato, tenuto conto dei dati statistici di destinazione in possesso della Stazione Appaltante e relativi all'ultimo periodo di attività della postazione di controllo elettronico della velocità (periodo di riferimento anni solari 2018/2021), la Stazione Appaltante stima di inviare nel territorio nazionale indicativamente n. 57.000 verbali annui (di cui 12.000 per rinotifiche) ed ulteriori 15.000 verbali derivanti dalla riscossione coattiva.

Tale dato deriva dal totale di verbali annui che la Stazione Appaltante stima di elevare.

	<i>Descrizione delle prestazioni</i>	<i>CPV</i>	<i>Importo</i>	<i>Quantità stimata</i>
A	<i>Servizio di notificazione delle sanzioni CDS sul territorio nazionale e all'estero</i>	<i>75241100-8-0 Servizi di Polizia</i>	€ 10,00	24 mesi
Importo a base di gara, IVA esclusa				€ 1.440.000,00

Non sono stati determinati costi per la sicurezza in quanto le misure di prevenzione e protezione sono di tipo organizzativo e gestionale e non è necessaria la redazione del DUVRI.

I costi meramente stimati della manodopera ammontano, nel biennio, ad Euro 360.000,00

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad Euro 1.440.000,00 oltre IVA.

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del medesimo decreto, secondo i pesi e criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara.

Art. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni richieste all'appaltatore sono le seguenti:

- a) ritiro dei plichi contenenti le sanzioni del C.d.S. predisposti dall'operatore addetto alla stampa ed all'imbustamento, presso il centro operativo di quest'ultimo, con cadenza almeno settimanale;
- b) restituzione delle distinte con la data di postalizzazione entro 10 giorni dalla notifica;
- c) recapito delle sanzioni ai trasgressori ed agli obbligati in solido entro 10 giorni a decorrere dal giorno successivo al ritiro dei plichi, ai fini dei successivi adempimenti circa l'*iter* sanzionatorio da parte del gestore affidatario dello specifico servizio;
- d) *report* mensile dell'attività da consegnare entro il settimo giorno del mese successivo. Tale *report* dovrà essere allegato alla fattura mensile ai fini del controllo da parte del Rup.

Sono dovuti altresì, su richiesta dell'Amministrazione, i servizi aggiuntivi e migliorativi indicati nell'offerta tecnica del soggetto aggiudicatario.

Per le sanzioni è necessario effettuare il recapito direttamente al destinatario o ad un suo delegato, attraverso notifica della consegna e firma. È onere e responsabilità dell'aggiudicatario far pervenire all'Amministrazione, entro 10 giorni dalla consegna delle missive correlate, gli Avvisi di Ricevimento. In caso di loro smarrimento, l'Aggiudicatario dovrà fornire idonea attestazione dell'avvenuta consegna del plico inviato. Al momento della consegna può verificarsi che:

- a) il destinatario (o suo delegato) non sia disponibile;
- b) il destinatario (o suo delegato) rifiuti la consegna;
- c) il destinatario risulti sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto;
- d) l'indirizzo di destinazione risulti inesatto, insufficiente, inesistente.

Nel primo caso l'atto deve rimanere in giacenza per 30 giorni presso un ufficio del fornitore e reso disponibile al destinatario per il ritiro. L'addetto alla consegna deve rilasciare apposita comunicazione cartacea con indicazione dell'ufficio di giacenza dell'invio (identificativo e indirizzo), dei giorni e degli orari nei quali è possibile effettuare il ritiro.

Negli altri tre casi è necessario indicare sull'invio la motivazione di mancata consegna e restituire l'invio stesso al mittente.

La tariffa sarà determinata dall'offerta economica presentata in sede di gara dall'aggiudicatario del presente appalto.

Il fornitore dovrà prevedere che la tracciatura delle missive sia fruibile solo dal Committente mediante collegamento telematico.

Art. 3 – UFFICIO OPERATIVI E DI DEPOSITO

L'aggiudicatario del presente appalto dovrà garantire la presenza, ai fini del ritiro della corrispondenza ineditata, di un adeguato numero di punti di giacenza collocati nel territorio della

Provincia di Savona, dislocati nel territorio nazionale ovvero modalità alternative per la consegna degli ineditati al destinatario, nel rispetto delle prescrizioni di cui, rispettivamente, agli allegati 4 e 5 della Delibera 77/18/CONS.

Art. 4 – DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell'appalto è di anni 2 (due) decorrenti dalla stipula contrattuale o dalla data di attivazione dei servizi in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. Tale proroga è disposta per una durata massima di mesi sei (6) . La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto originario ovvero dalla scadenza.

In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni vigenti.

TITOLO II – DISPOSIZIONI SPECIALI E NORME GENERALI

Art. 5 – CAUZIONE PROVVISORIA

I concorrenti per essere ammessi alla gara, dovranno presentare una garanzia provvisoria, nella misura del 2% dell'importo indicato a base d'asta, come previsto dall'articolo 93 D.Lgs n. 50/2016 mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari ed essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 1 del Regolamento approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31.

L'importo della cauzione è ridotto del 50% nei casi previsti dall'articolo 93 comma 7 del decreto sopra citato. Il possesso del requisito suddetto, in caso di operatore economico in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, deve essere dimostrato o autocertificato in sede di presentazione delle offerte mediante copia autentica della certificazione di sistema di qualità Uni CEI ISO9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

La garanzia potrà anche essere costituita a scelta del concorrente nei modi previsti all'art. 93, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'appaltatore è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia prevista dall'art. 103 del D. Lgs.50/2016. Detta garanzia definitiva deve essere presentata il giorno della stipulazione del contratto.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto al suddetto comma la Stazione appaltante ne dichiara la decadenza dell'aggiudicazione.

La garanzia definitiva va reintegrata ogni qual volta su di essa la Stazione appaltante operi prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dalla Stazione appaltante, quest'ultima ha la facoltà di provvedere alla reintegrazione rivalendosi sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Art. 7 – VIGILANZA E CONTROLLO

L'Amministrazione Provinciale a tutela della qualità del servizio e della scrupolosa conformità alle previsioni contrattuali procederà a operare controlli sull'esecuzione del contratto, attraverso propri funzionari o altri incaricati, ed eventualmente ad applicare le penalità previste nel Capitolato in relazione alla gravità dell'inadempimento/non conformità.

Le modalità di controllo potranno consistere in sopralluoghi, in attività di osservazione, richiesta, verbale o scritta, di precisazioni, dati ed informazioni.

I controlli, anche su segnalazione dell'utenza, potranno essere intesi a verificare:

- l'esatto adempimento delle prestazioni previste del presente Capitolato;
- il rispetto da parte del personale delle norme del Codice di Comportamento e di quelle previste dal presente Capitolato;
- l'adempimento in capo all'affidatario degli obblighi previsti dagli articoli del presente Capitolato.

L'aggiudicatario agevolerà qualunque ispezione, controllo e verifica, da parte del Responsabile del servizio e degli operatori della Provincia di Savona, restando disponibile a fornire tempestivamente dati ed informazioni richiesti ritenuti utili ai fini della verifica in corso.

Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il responsabile unico del procedimento (RUP) è l'ing. Gilardoni Luca il funzionario della Provincia di Savona.

Il referente per l'esecuzione del Contratto è l'ing. Gilardoni Luca il funzionario della Provincia di Savona.

Art. 9 – MODIFICHE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Le modifiche al contratto di appalto sono ammesse nei termini e alle condizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dallo stesso nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Provinciale e preventivamente comunicate al medesimo e consistenti in:

- a) Spese per bolli relativi al contratto, alle copie e agli atti allegati;
- b) Spese per diritti di segreteria;
- c) Spese per l'imposta di registro;
- d) Rimborso delle spese per le pubblicazioni obbligatorie sostenute dalla stazione appaltante per l'assolvimento dei prescritti obblighi di pubblicità, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell'art. 5, comma 2, del D.M. Infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016.

L'aggiudicatario versa l'importo delle spese contrattuali secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione e preventivamente comunicate al medesimo.

Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, la Provincia trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto.

Art. 10 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Il servizio sarà strutturato mediante l'organizzazione dei mezzi e del personale che l'aggiudicatario riterrà più opportuna, per l'ottimale esecuzione dell'appalto.

Il soggetto aggiudicatario, in considerazione delle attività da realizzare in esecuzione dell'appalto e delle tempistiche previste, ha tuttavia l'obbligo, laddove non ne disponga, di dotarsi entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, delle sedi operative richieste dalla normativa speciale, facilmente identificabile dai cittadini, accessibile per le persone con disabilità e attrezzato con adeguate misure di sicurezza e riservatezza. È inoltre posto a carico dello stesso il ritiro settimanale dei plichi contenenti le sanzioni amministrative per violazione del C.d.S., presso la sede operativa dell'operatore economico incaricato del servizio di stampa ed imbustamento.

Per la regolare esecuzione delle prestazioni il soggetto aggiudicatario, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, deve inoltre nominare un referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del proprio personale ed il suo sostituto in assenza del referente titolare e di comunicarlo alla Provincia di Savona il quale lo comunicherà al gestore del servizio di gestione delle contravenzioni al Cds.

La Stazione appaltante e per essa il responsabile si rivolgerà direttamente al referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

L'aggiudicatario si impegna, inoltre, senza eccezione alcuna a:

- a) garantire l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente capitolato e nel contratto di appalto;
- b) dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nel progetto presentato, il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l'aggiudicatario ad integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
- c) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza sul luogo di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;
- d) mantenere la riservatezza delle informazioni assunte in esecuzione dell'appalto, da qualsiasi fonte provengano e ad assumere la qualifica di Responsabile del trattamento dati inerenti la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato per la Provincia di Savona;
- e) fermo quanto proposto in sede di gara, impiegare personale stabile, adottando azioni e modelli organizzativi orientati a garantire la continuità e limitare un elevato *turn-over* del personale, adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati ad ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità.

Art. 11 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

L'appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'affidatario si obbliga ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il medesimo aggiudicatario è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei

contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;

- c) è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza e salute dei lavoratori, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo.

Art. 12 – DANNI E RESPONSABILITA'

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di danni arrecati, eventualmente, alla Provincia e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto ed in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni nell'esecuzione dell'appalto.

Ogni più ampia responsabilità, in caso di danni, ricadrà pertanto esclusivamente sull'aggiudicatario stesso, restandone completamente sollevata la Provincia.

Il soggetto aggiudicatario, in relazione a tutte le responsabilità assunte, stipulerà con primaria compagnia assicurativa apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro conseguente all'attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti, quali che siano le rispettive mansioni, con un massimale unico non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00); detta polizza dovrà essere prodotta al competente ufficio provinciale prima della stipula del contratto, pena la revoca dell'affidamento.

L'aggiudicatario è altresì obbligato a mantenere in vigore e a non modificare il contenuto di tale polizza per tutta la durata dell'appalto.

Indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, l'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.

Art. 13 – RICHIAMI E DIFFIDE E CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE

L'appaltatore che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole riportate in contratto, può essere soggetto a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.

Nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da comprometterne la buona riuscita dell'appalto egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

Art. 14 – INADEMPIENZE E PENALITA'

In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente atto, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate le seguenti penalità:

- a) € 100,00 ogni giorno o frazione di ritardo nella consegna del *report* mensile;
- b) € 100,00 ogni giorno o frazione di ritardo nel ritiro settimanale dei plichi;
- c) € 100,00 per ogni ritardo ingiustificato o inadempienza della prestazione di notifica che determini l'impossibilità di recupero delle somme derivanti dalla violazione amministrativa contestata dalla Provincia al trasgressore e/o obbligato in solido.

L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'aggiudicatario dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla garanzia definitiva.

L'applicazione delle penali è preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, inviata per iscritto anche via PEC, alla quale il contraente ha facoltà di presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta necessaria entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della nota scritta di addebito. Qualora le giustificazioni addotte dall'appaltatore non siano dalla Stazione appaltante ritenute accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta, o la medesima sia giunta oltre il termine indicato le penali sono applicate. La penalità non viene addebitata se la ditta aggiudicataria dimostra che il disservizio è dipeso da causa ad essa non imputabile.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo in conto entrate della Provincia.

L'importo delle penalità irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'affidatario.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Appaltatore si impegna espressamente a rifondere alla Stazione Appaltante l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Stazione Appaltante dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

Art. 15 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che lo stesso non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'aggiudicatario a mezzo PEC. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'appaltatore si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 16 – RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, debitamente accertate e con-testate, compresa l'impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, l'Amministrazione Provinciale ha facoltà di risolvere "ipso facto" e "de iure" il contratto stipulato per il servizio aggiudicato, incamerando il deposito cauzionale a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni. Il provvedimento di risoluzione sarà oggetto di notifica secondo le vigenti disposizioni di Legge; in tali casi l'Amministrazione Provinciale di Savona, per garantire la continuità del servizio, potrà richiedere l'intervento di altro soggetto, ponendo le spese relative a carico dell'aggiudicatario.

E' facoltà dell'Amministrazione Provinciale di Savona procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., con incameramento della cauzione definitiva e con diritto di risarcimento degli eventuali ulteriori danni nei seguenti casi:

- reiterata mancanza e negligenza nell'esecuzione del servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso;
- frode nell'osservanza di disposizioni di legge, di regolamenti, nonché del presente Capitolato ovvero quando l'aggiudicatario versi in stato di insolvenza;
- messa in liquidazione o cessione di attività dell'aggiudicatario;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario;
- cessione totale o parziale del contratto o subappalto non autorizzato. Nel caso di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda relativo all'oggetto dell'appalto la prosecuzione del rapporto di servizio con la nuova Impresa sarà a discrezione dell'Amministrazione Comunale;
- inosservanza per i propri dipendenti delle norme sulla sicurezza e sulla prevenzione ed assicurazione degli infortuni sul lavoro, delle norme su previdenza ed assistenza dei lavoratori e delle obbligazioni dei Contratti collettivi di lavoro;
- sospensione del servizio esclusi i casi di forza maggiore, che comunque dovranno essere riconosciuti tali dall'Ente;
- nel caso di abbandono del servizio anche parziale.
- eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all'Amministrazione che non consentano la prosecuzione del servizio;
- violazioni delle disposizioni in materia di Subappalto;
- mancato avvio del servizio;
- divulgazione, non finalizzata all'esecuzione della prestazione, di informazioni acquisite durante l'esecuzione del servizio;

Il provvedimento di risoluzione del contratto è notificato all'aggiudicatario a mezzo posta elettronica certificata ovvero nelle altre forme previste dalla Legge.

Le interruzioni di servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né indennizzi di sorta, purché tempestivamente comunicate a mezzo posta elettronica certificata e riconosciute dall'Ente. Le cause di forza maggiore non possono essere invocate in mancanza di comunicazione tempestiva rispetto al loro sorgere.

Sarà facoltà dell'Amministrazione applicare, in luogo della risoluzione ovvero decadenza dal contratto, le penali previste.

In caso di decadenza dal contratto, l'appaltatore dovrà comunque garantire la gestione dei servizi fino al subentro del nuovo appaltatore o all'attuazione di altro sistema gestionale e comunque per un periodo massimo di mesi sei.

In caso di decadenza o risoluzione anticipata del rapporto, per fatto estraneo all'Ente, la cauzione versata dall'Impresa aggiudicataria verrà incamerata, a titolo definitivo, dalla Provincia di Savona, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

Nel caso di decadenza o risoluzione del contratto prima della scadenza naturale dello stesso, all'appaltatore nulla sarà dovuto per il periodo intercorrente tra la data della decadenza o della risoluzione e quella della scadenza naturale.

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di cui all'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione ai sensi dell'art. 108 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 109 dello stesso Decreto nonché ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, e 92 comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, con disdetta comunicata secondo le disposizioni di Legge, che dovrà essere formulata e trasmessa almeno 3 (tre) mesi prima della decorrenza del recesso per sopravvenuti gravi e giustificati motivi di interesse pubblico.

Art. 17 – PRESTAZIONI ACCESSORIE O INTEGRAZIONE DELL'INCARICO

Qualora la Stazione appaltante rilevasse la necessità, in corso di espletamento delle operazioni, di chiedere ulteriori prestazioni non previste dal presente capitolato, si procederà concordemente alle pattuizioni del caso con separato atto, che sarà considerato aggiuntivo al contratto principale.

Art. 18 – RECESSO

L'Ente affidante si riserva il diritto di recedere dal contratto nelle ipotesi di cui all'art 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

In caso di recesso unilaterale dell'ente affidante, l'impresa affidataria avrà diritto solo al corrispettivo per il servizio svolto sino alla data in cui il recesso avrà luogo, senza che, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo.

In caso di recesso l'Amministrazione darà motivato preavviso all'Appaltatore almeno 30 giorni prima, con lettera raccomandata A/R o mediante PEC.

In caso di recesso unilaterale da parte dell'appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

Art. 19 – SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto del servizio, nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a condizione che sia dichiarato in sede di offerta. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

In considerazione della particolare natura del servizio oggetto di affidamento, l'aggiudicatario è responsabile del principio di unitarietà del processo, volto ad assicurare la certezza legale della conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Il processo di notifica non può quindi essere segmentato affidando a singoli operatori, in modo autonomo, l'esecuzione di una specifica fase/tratta di competenza, attraverso l'uso del subappalto, né può essere prevista la postalizzazione di parti degli invii.

Art. 20 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La fatturazione del corrispettivo spettante all'aggiudicatario sarà bimestrale. A tal riguardo l'aggiudicatario, entro il 6 (sei) di ogni mese, redigerà un prospetto di rendicontazione mensile con indicazione dettagliata delle singole prestazioni svolte. Sulla base del prospetto di rendicontazione l'aggiudicatario dovrà emettere le relative fatture (le quali dovranno essere emesse tra il 10 e il 15 di ogni bimestre) che dovranno analiticamente dettagliare tutte le singole prestazioni rese.

La Provincia provvederà ad emettere regolare determina di liquidazione entro 15 giorni dalla data di ricezione della/e fattura/e.

In relazione all'art. 3 della legge del 13 agosto 2010 n. 136, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto stabilito nel comma 5 di tale legge, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, dovranno essere registrati su tali conti dedicati e,

salvo quanto previsto al comma 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Art. 21 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute in via esclusiva al Foro di Savona.

Art. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 679/2016, esclusivamente nell'ambito della presente gara, secondo l'informativa presente nei documenti di gara.

Art. 23 – NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato si applica il Decreto Legislativo n. 50/2016 e la normativa vigente in materia e al codice Civile.

L'aggiudicatario assume in via esclusiva la responsabilità in merito a tutta la gestione delle attività affidategli per l'intera durata del servizio prestato secondo le norme del Codice Civile.

Savona, lì

Il Responsabile Unico del Procedimento
(ing. Luca Gilardoni)